

## **BANDI E ORDINI LIV - 9 GENNAIO 1760**

Sua Maestà Imperiale essendo informata della infelice situazione in cui si trovano attualmente i Procacci di Roma, e di Venezia per le variate circostanze del Commercio, e principalmente per i continovi pregiudizj che risentono intorno alla Privativa già ad essi accordata di condurre i Passeggeri nell'occasione dei rispettivi loro Viaggi; E volendovi opportunamente provvedere, e sollevare in qualche parte i Procacci suddetti, che sono di tanta utilità, e comodo per il pubblico servizio.

Comanda, e vuole, che in avvenire nessun Vetturino, Oste, Presta-Cavalli, o chicchessia altri ardisca sotto verun pretesto di noleggiar Passeggeri, o dar Cavalli a Vettura ai Forestieri, ed a chiunque altro che da Firenze prenda a fare, o proseguire il Viaggio alla volta di Roma, di Bologna, e di Venezia, dal mezzo giorno del Venerdì fino al mezzo giorno della Domenica susseguente di ciascuna settimana, e restando da S.M. Imp. Riservata, ed accordata ai soli Procacci di Roma, e di Venezia la Privativa di noleggiare, levare, e condurre a loro conto i Passeggeri, ed altri per i luoghi predetti nei giorni di Venerdì, Sabato, e Domenica, misurati, e presi nel modo, e termini sopra indicati: Con dichiarazione che negli altri restanti giorni della settimana sarà lecito, e permesso ai Vetturini, Osti, Presta-Cavalli, ed altri il poter non solo dar Cavalli a Vettura, ma il noleggiare altresì, e condurre a proprie spese i passeggeri, ed altri, ove, e come più lor piaccia, non ostante il disposto in contrario nell'universale Regolamento de' 16. Giugno 1746 all'Articolo 4 cui in questa unica parte rimane derogato.

Chiunque contravverrà a quanto sopra viene ordinato; incorrerà irremissibilmente nella pena di scudi cinquanta, da applicarsi per un terzo al Fisco, per un terzo ai Procacci che ne risentiranno il danno, e per l'altro terzo all'Accusatore segreto, o palese; e la Camera Gran-Ducale conoscerà di tali trasgressioni; quali per essere talvolta di loro natura difficili a provarsi, saranno perciò bastanti a convincere i trasgressori quelle prove privilegiate, e minori, che sono repute sufficienti negli altri casi di difficile prova. Non ostante &c.

Fatto in Firenze li nove gennajo 1760.

**MARCHESE BOTTA ADORNO.**

**GUADAGNI**